REGOLAMENTO IN MATERIA DI GESTIONE DEL DIALOGO CON GLI AZIONISTI

Ultimo aggiornamento: 16 ottobre 2026

GRUPPO Banco BPM – Il contenuto del presente è soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.

Indice

1 PREMESSA 3
1.1 Oggetto 3
1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento 3
1.3 Riepilogo aggiornamenti 4
2 PRINCIPI GENERALI 5
3 RUOLI E RESPONSABILITÀ CAPOGRUPPO 9
3.1 Capogruppo 9
3.2 Società appartenenti al Gruppo Bancario 10

GRUPPO Banco BPM – Il contenuto del presente documento è soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.

1 Premessa

1.1 Oggetto

Il Regolamento definisce la politica per la gestione del dialogo da parte del Consiglio di Amministrazione o di suoi componenti con la generalità degli azionisti[1] di Banco BPM (di seguito "Banco BPM", la "Banca", la "Capogruppo") in relazione alle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, tra le quali, in particolare, le strategie aziendali, i risultati finanziari e non finanziari, la struttura del capitale, la *corporate governance* (ad esempio in relazione a temi attinenti alla nomina, alle dimensioni, alla composizione, alle competenze e al funzionamento degli organi sociali), l'impatto sociale e ambientale, il sistema di controllo interno e gestione dei rischi e le politiche di remunerazione (c.d. "*Shareholder-Director Engagement*" o "S-DE").

1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento

Il Regolamento si applica a Banco BPM in quanto banca di maggiori dimensioni e società con azioni quotate*.*

Il Regolamento e le sue successive modifiche sono approvati mediante atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, adottato su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'intesa con l'Amministratore Delegato. Gli organi amministrativi delle altre Società del Gruppo ne prendono atto e garantiscono che eventuali proprie normative interne siano coerenti con quelle del Gruppo.

Il Regolamento è messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Banca [2].

[1] Con il termine azionisti si intendono, ai fini del presente Regolamento e secondo le definizioni tempo per tempo vigenti, gli investitori istituzionali, i gestori di attivi (o *asset managers*) e le relative associazioni di categoria, gli altri titolari delle azioni emesse dalla Banca, gli azionisti potenziali, i consulenti in materia di voto (o *proxy advisors*).

[2] www.gruppo.bancobpm.it - sezione *Investor Relations*, sottosezione Policy di Shareholder-Director Engagement.

GRUPPO Banco BPM – Il contenuto del presente documento è soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.

1.3 Riepilogo aggiornamenti

Progressivo	Data aggiornamento	Contenuto sintetico aggiornamento
1° Aggiornamento	16/10/2026	Interventi di adeguamento formale per mantenere coerente il Regolamento con l'assetto organizzativo di Gruppo.

GRUPPO Banco BPM – Il contenuto del presente documento è soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.

2 Principi Generali

L'instaurazione e il mantenimento di un rapporto costante e continuativo con la generalità degli azionisti, attraverso forme di dialogo (*engagement*) corrette, trasparenti e differenziate può contribuire ad assicurare una migliore trasparenza informativa, una reciproca comprensione e, più in generale, un innalzamento del livello di efficacia e efficienza della *governance* della Banca, nella prospettiva di favorire la creazione di valore nel medio-lungo termine.

Il Regolamento tiene conto, tra l'altro, di quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, dalla direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (c.d. Shareholder Rights Directive II) e delle raccomandazioni contenute al riguardo nel Codice di Corporate Governance[3], oltre che del quadro normativo vigente in materia di parità informativa e di *market abuse*.

Lo Shareholder-Director Engagement rappresenta uno strumento di dialogo ulteriore e aggiuntivo rispetto alle ordinarie modalità di *engagement*, che non sono oggetto di disciplina nell'ambito del Regolamento, attraverso le quali la Banca ordinariamente interagisce su base continuativa con azionisti, investitori e la comunità finanziaria più in generale per il tramite delle competenti funzioni aziendali.

Ciò avviene in particolare per il tramite della funzione Investor Relations e, per quanto attiene ai rapporti con gli azionisti *retail*, della funzione Group Corporate Affairs, ad esempio in occasione degli incontri con la comunità finanziaria istituzionale, di conferenze di settore o *roadshow*, di incontri con investitori istituzionali e gestori di attivi (in forma bilaterale o collettiva), ai quali possono partecipare, oltre alla funzione Investor Relations, l'Amministratore Delegato e altri dirigenti del Gruppo, la cui presenza sia ritenuta, di volta in volta, opportuna, nonché in occasione delle presentazioni al mercato dei risultati finanziari, dei piani industriali o di altre operazioni strategiche, delle assemblee degli azionisti, ovvero mediante la pubblicazione in via continuativa di informazioni sul proprio sito *internet*.

Fermo quanto precede, tutti gli incontri e, in generale, tutte le attività di *engagement* svolte dalla Banca, comprese quelle ordinarie, si svolgono nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti, in particolare in materia di trasparenza informativa, parità di trattamento e abusi di mercato, nonché dei regolamenti e delle procedure aziendali adottate da Banco BPM e, in particolare, del "Regolamento in materia di gestione delle informazioni privilegiate" pubblicato sul sito *internet*, all'interno della sezione "Corporate Governance", alla pagina "Documenti Societari".

Le attività di Shareholder-Director Engagement disciplinate nel Regolamento non si svolgono di norma durante i c.d. "*black-out period",* ossia i periodi di chiusura precedenti all'annuncio

[3] Approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A., dalle Associazioni di Impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria) e da Assogestioni, pubblicato a gennaio 2020 e in vigore dal 1° gennaio 2021.

GRUPPO Banco BPM – Il contenuto del presente documento è soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.

dei dati contabili di periodo individuati dalla Banca ai sensi della propria normativa interna, ferma restando la possibilità per la Banca di ammettere iniziative di dialogo anche durante i "*black-out period"*, qualora lo ritenga necessario o solo opportuno, approntando se del caso appositi presìdi e nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Shareholder-Director Engagement (S-DE)

Il dialogo diretto tra gli azionisti e il Consiglio di Amministrazione o suoi componenti può avvenire su richiesta scritta degli azionisti (ingaggio c.d. reattivo) o su iniziativa della Banca (ingaggio c.d. proattivo).

Le richieste di S-DE rivolte a uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione (ingaggio reattivo) devono essere inviate per iscritto, preferibilmente via mail, a uno specifico presidio denominato *Focal Point S-DE*, riportato sul sito internet[4], indicando nella richiesta:

- gli specifici temi di cui si propone la trattazione e un'anticipazione dell'eventuale posizione rispetto al tema proposto;
- gli amministratori con cui si chiede di dialogare e le ragioni del loro eventuale coinvolgimento, anche alla luce delle informazioni già messe a disposizione dalla Banca o di altre precedenti occasioni di *engagement* (anche con le funzioni aziendali nelle forme ordinarie) alle quali il richiedente abbia in precedenza partecipato, se del caso specificando le ragioni per le quali non siano state ritenute sufficienti;
- le modalità con cui si chiede di svolgere lo S-DE (*two-way* o *one-way*[5]; bilaterale o collettivo);
- i soggetti che, per conto del richiedente, intendono partecipare allo S-DE, specificando il ruolo da questi ricoperto all'interno della loro organizzazione e i relativi contatti;
- le tempistiche indicative dello S-DE;
- la dimensione, natura e strategia del loro investimento nella Banca.

Quando sia la Banca a voler promuovere attività di S-DE, ne fa richiesta a uno o più azionisti (ingaggio proattivo) per il tramite del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato oppure attraverso il *Focal Point S-DE*.

Gli argomenti per cui la Banca valuta se accettare o formulare proposte di S-DE riguardano le materie che ricadono nelle competenze del Consiglio di Amministrazione o dei suoi Comitati, quali le strategie aziendali, i risultati finanziari e non finanziari, la struttura del capitale, la *corporate governance* (ad esempio in relazione a temi attinenti alla nomina, alle dimensioni, alla composizione, alle competenze e al funzionamento degli organi sociali), l'impatto sociale e ambientale, il sistema di controllo interno e gestione dei rischi e le politiche di remunerazione.

[4] www.gruppo.bancobpm.it - sezione Investor Relations, sottosezione Policy di Shareholder-Director Engagement.

[5] Si intendono: (i) *one-way* le forme di S-DE in cui si prevede che siano solo gli investitori a esporre agli Amministratori la loro visione su specifiche questioni, (ii) *two-way* le forme di S-DE in cui si prevede uno scambio di informazioni reciproco fra azionisti e amministratori.

GRUPPO Banco BPM – Il contenuto del presente documento è soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.

Nel decidere se accettare o formulare una richiesta di S-DE, secondo quali modalità (*two-way* o *one-way*, bilaterale o collettiva) e a quali condizioni, la Banca, secondo le regole di cui al successivo capitolo 3, tiene conto di diversi fattori quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

- la precedente attivazione, sui medesimi argomenti o da parte dei medesimi richiedenti, di altri *engagement*, anche di natura ordinaria;
- il rispetto di limiti normativi, regolamentari o di autodisciplina rilevanti, in particolare per quanto concerne la normativa in materia di *market abu*se;
- la pertinenza degli argomenti con le materie indicate precedentemente, il grado di serietà e la significatività dei temi;
- il potenziale interesse dell'argomento da trattare per gli azionisti e/o il mercato;
- le dimensioni e le caratteristiche degli investitori interessati allo S-DE o la dimensione, natura e la strategia del loro investimento;
- l'effettiva rilevanza dello S-DE e la sua prevedibile utilità, anche nella prospettiva della creazione di valore nel medio-lungo termine;
- il prevedibile approccio degli investitori rispetto alle materie oggetto di *engagement*, tenuto conto delle loro politiche di impegno;
- la presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Viene in tale ambito valutata anche la tempistica con la quale procedere allo S-DE, tenendo conto di quanto eventualmente specificato nella richiesta ricevuta nonché dell'opportunità di gestire adeguatamente i momenti di interazione con gli azionisti e gli investitori

Per effettuare le proprie valutazioni la Banca ha facoltà di chiedere, anche in forma scritta, ogni più opportuna informazione ai soggetti richiedenti.

Sono prese in considerazione e valutate tutte le richieste di S-DE, tenendo conto delle informazioni fornite nell'ambito della richiesta, dei criteri di valutazione precedentemente descritti e del primario interesse della Banca nella gestione del dialogo stesso.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Banca, secondo le regole di cui al successivo capitolo 3, valuta se svolgere lo S-DE:

- prevedendo un effettivo scambio di informazioni fra azionisti e amministratori (*two-way*), ovvero prevedendo che siano solo gli azionisti a esporre agli amministratori la loro visione su specifiche questioni (*one-way*);
- individuando gli argomenti che si ritiene di trattare nel corso del S-DE (in caso di ingaggio c.d. reattivo, gli stessi sono individuati all'interno di quelli indicati nella richiesta) e definendo l'elenco degli amministratori e dei manager da coinvolgere nel S-DE;
- in forma bilaterale con la partecipazione di un solo azionista, o collettiva con la partecipazione di più azionisti.

L'accoglimento o il rigetto della richiesta di S-DE sono comunicati per iscritto, anche via mail, al richiedente a cura del *Focal Point S-DE*.

GRUPPO Banco BPM – Il contenuto del presente documento è soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.

Durante gli incontri possono essere trattati esclusivamente i temi, tra quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione come sopra individuati, che siano stati previamente anticipati e concordati con gli azionisti interessati e non possono essere divulgate informazioni aventi natura rilevante [6], privilegiata [7] o comunque riservata concernenti la Banca o il Gruppo Banco BPM, se non nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente, tenuto conto anche delle raccomandazioni fornite dalla Consob in materia di *selective disclosure* [8].

Nel caso in cui, durante un incontro, un azionista ponga temi o domande ulteriori rispetto a quelli anticipati e concordati, gli amministratori presenti all'incontro come individuati ai sensi del successivo capitolo 3 possono decidere di sospenderlo, per effettuare le verifiche necessarie, o di terminarlo non proseguendo con l'*engagement*.

In ogni caso, un incontro di S-DE *one-way* non può in alcun modo tramutarsi neppure parzialmente - durante l'esecuzione dello stesso - secondo modalità previste per gli incontri di S-DE *two-way*.

In occasione dello svolgimento di incontri di S-DE, gli amministratori che vi partecipano garantiscono il rispetto del generale principio di assenza di vincolo di mandato rispetto a coloro che hanno presentato la loro candidatura o votato la loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione è informato, di norma entro la prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi delle attività di S-DE svolte. Nel corso delle riunioni del Consiglio è altresì informato il Collegio Sindacale**.**

Il Regolamento non si applica alle richieste di dialogo che provengano da soggetti (fornitori, clienti, altri portatori di interesse) che, pur qualificabili come azionisti, si ritiene esercitino interessi diversi da quelli legati al proprio investimento nel capitale della Banca; tali relazioni sono gestite mediante altri canali e modalità.

---

[6] Nell'accezione di cui alle Linee Guida Consob n. 1/2017 dell'ottobre 2017 sulla "Gestione delle informazioni privilegiate".

[7] Secondo la definizione di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato – "MAR").

[8] *Cfr*. Q&A Consob del 18 marzo 2021 sull'informazione selettiva nei confronti dei soci e, in particolare, del socio di controllo nonché sulla pubblicazione delle informazioni privilegiate relative ai piani industriali.

GRUPPO Banco BPM – Il contenuto del presente documento è soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.

3 Ruoli e Responsabilità Capogruppo

3.1 Capogruppo

La Capogruppo definisce e approva i principi, le regole, i ruoli e le responsabilità in materia di Shareholder-Director Engagement.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, unitamente all'Amministratore Delegato e con il supporto del *Focal Point S-DE* e delle altre eventuali funzioni aziendali il cui coinvolgimento sia di volta in volta ritenuto opportuno, decide in merito alle richieste di S-DE, motiva le ragioni di un eventuale rifiuto e può rivolgere a uno o più azionisti eventuali richieste di S-DE. Laddove il Presidente, unitamente all'Amministratore Delegato, lo ritenga opportuno può sottoporre le decisioni di cui sopra all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Nel valutare se accettare o formulare una proposta di S-DE, il Presidente, unitamente all'Amministratore Delegato, decide altresì in ordine:

- alle modalità dello S-DE (*two-way o one-way*, bilaterale o collettivo), alle eventuali condizioni a cui l'*engagement* è subordinato e alla relativa tempistica;
- all'eventuale coinvolgimento nello S-DE di altri amministratori della Banca, anche non esecutivi o indipendenti, la cui presenza sia ritenuta utile in considerazione dell'oggetto dell'*engagement* o di particolari competenze degli amministratori stessi, quali in particolare i Presidenti dei Comitati endoconsiliari della Banca;
- agli altri eventuali soggetti, interni o esterni, eventualmente chiamati a partecipare o ad assistere allo S-DE, quali il CFO, i Condirettori Generali o altri dirigenti della Banca o del Gruppo Banco BPM e eventuali consulenti esterni.

Alle attività di S-DE partecipano di norma gestendo il relativo dialogo:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'intesa con l'Amministratore Delegato, qualora esse abbiano ad oggetto temi di *corporate governance* (quali la nomina, la dimensione, la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi sociali) o il sistema di controllo interno;
- l'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora esse abbiano ad oggetto le strategie aziendali, i risultati finanziari e non finanziari, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale, le politiche di remunerazione o la gestione dei rischi.

Nel caso in cui una richiesta di S-DE pervenga direttamente a uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, questi ultimi lo comunicano, informandone anche il *Focal Point S-DE*, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, unitamente all'Amministratore Delegato, procede alle decisioni di sua competenza secondo quanto previsto dal Regolamento.

Il Presidente, unitamente all'Amministratore Delegato, con il supporto del Segretario del Consiglio, informa il Consiglio di Amministrazione, di norma entro la prima riunione utile, sullo

GRUPPO Banco BPM – Il contenuto del presente documento è soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.

sviluppo e sui contenuti significativi delle attività di S-DE svolte. Nel corso delle riunioni del Consiglio è altresì informato il Collegio Sindacale.

Focal Point S-DE

Costituiscono il *Focal Point S-DE*, congiuntamente, il responsabile della funzione Investor Relations e il Segretario del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM, in coordinamento tra loro.

Al *Focal Point S-DE* compete la responsabilità di:

- gestire operativamente le richieste di Shareholder-Director Engagement, informandone tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'amministratore Delegato e, nel caso di *engagement* proattivo, inviando le richieste agli azionisti;
- comunicare ai richiedenti l'accoglimento o il rigetto delle richieste di S-DE;
- gestire gli aspetti tecnico-organizzativi degli incontri di S-DE;
- esaminare eventuali profili di compatibilità dell'*engagement* rispetto alle disposizioni normative esterne e interne vigenti, eventualmente con il supporto delle funzioni Regulatory Affairs, Group Corporate Affairs e Compliance, ciascuna per quanto di propria competenza;
- presenziare agli incontri di S-DE e redigere, con il supporto delle funzioni competenti, resoconti sintetici ai fini di supportare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato nella rendicontazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

3.2 Società appartenenti al Gruppo Bancario

Al fine di perseguire la piena e concreta attuazione del modello di Gruppo, le società del Gruppo Banco BPM devono adottare unitariamente i principi del Regolamento e segnalare tempestivamente alla Capogruppo eventi, fatti, situazioni tali da richiedere o rendere opportuni interventi di adeguamento al Regolamento e ai processi di definizione e attuazione dello stesso.

GRUPPO Banco BPM – Il contenuto del presente documento è soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.